

Abrogazione **VOUCHER**

I VOUCHER sono strumenti originariamente pensati per retribuire prestazioni di lavoro occasionale, ma negli anni è stato esteso a tutte le tipologie di lavoro e a tutti i lavoratori, trasformandosi in lavoro senza regole.

La Cgil propone con il referendum la loro abolizione e con la Carta dei diritti una nuova normativa per il lavoro occasionale.

Se l'**iniziale versione** dell'istituto italiano del lavoro accessorio nel **2003** aveva una specifica e **limitata portata applicativa**, con la possibilità di essere utilizzabile soltanto per **attività meramente occasionali** e limitazioni anche **sui soggetti** che potevano utilizzarlo nel corso degli anni si è passati ad una sempre più marcata liberalizzazione.

Nel **2008** l'istituto del lavoro accessorio viene **ridisegnato**, inizialmente soltanto per l'esecuzione di **vendemmie di breve durata e a carattere saltuario**, e successivamente per l'esecuzione di lavori in altri settori produttivi ed in agricoltura.

Nel **2009, 2010 e 2011** si assiste a un ampliamento degli ambiti oggettivi e soggettivi di utilizzo dell'istituto, alla possibilità di acquistare i voucher in tabaccheria e alla opportunità di utilizzo da parte degli enti locali per attività di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

È però nel **2012** che si ha una **completa liberalizzazione dell'istituto**, non più limitato dal punto di vista **soggettivo ed oggettivo**, ma comunque **usufruibile** soltanto per prestazioni di **natura meramente occasionale**.

Nel 2013 viene eliminato anche il limite della prestazione di natura meramente occasionale.

Nell'ambito delle modifiche introdotte dal Jobs Act, l'istituto del lavoro accessorio viene aumentato a 7.000 euro il compenso netto che il prestatore di lavoro accessorio può percepire nel corso dell'anno.

Attualmente il lavoro accessorio dà diritto a:

- **Copertura previdenziale INPS**
- **Copertura assicurativa INAIL**

- **Riconoscimento diritti pensionistici**

Non dà diritto alle prestazioni sostegno del reddito INPS:

- Definizione mansioni, orari effettivi e loro limitazioni
- Disoccupazione
- Maternità
- Malattia
- Assegni familiari

Cosa propone la Cgil con la Carta dei diritti universali del lavoro

Art. 80 Definizione e campo di applicazione

1. Il **contratto di lavoro subordinato occasionale** ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:

a) dei **piccoli lavori** di tipo domestico familiare, compresi **l'insegnamento privato** supplementare, i piccoli lavori di **giardinaggio** e **l'assistenza domiciliare occasionale** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) della **realizzazione** da parte di privati di **manifestazioni sociali**, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità;

2. **Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:** a) studenti b) inoccupati c) pensionati; d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

3. Il **singolo lavoratore** può essere occupato **presso lo stesso datore di lavoro**, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente **non superiore a 40 giorni nel corso dell'anno solare**, ed i relativi **compensi non possono essere superiori a € 2.500**.

www.con2si.it

TITOLO III - RIFORMA DEI CONTRATTI E DEI RAPPORTI DI LAVORO E DISPOSIZIONI PER L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DEI DIRITTI

Il comma 1 dell'Articolo 80 della Carta dei diritti universali del lavoro, qualifica il lavoro accessorio come un contratto di lavoro subordinato che ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria. Rispetto alla vigente disciplina che ammette l'utilizzo dei voucher in tutti i settori produttivi, si restringe notevolmente l'ambito di applicazione. Il lavoro occasionale è ammesso solo per alcuni ambiti di attività: piccoli lavori di tipo domestico familiare, per la realizzazione di eventi da parte di privati ecc.

Un altro notevole limite introdotto riguarda l'individuazione delle categorie che possono svolgere attività di lavoro subordinato occasionale. Si tratta di una platea di soggetti molto circoscritta.

Infine, vengono notevolmente ridotti anche i limiti economici che consentono il ricorso all'istituto. I compensi percepibili dal lavoratore, in relazione all'attività pre-stata nei confronti di uno stesso datore di lavoro, con uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, non possono essere superiori a 2.500 euro nel corso di un anno solare. Inoltre, il lavoratore non potrà essere occupato presso lo stesso datore di lavoro per un periodo di tempo superiore a 40 giorni nel corso dell'anno solare.

L'articolo 81 stabilisce le modalità di funzionamento e di utilizzo del lavoro occasionale e gli adempimenti ai quali si devono attenere i datori di lavoro e i lavoratori. Si prevede un sistema di piena tracciabilità attraverso una scheda magnetica personale Inps in modo da eliminare ogni possibile abuso di questo istituto.

Viene confermato che i compensi per le prestazioni sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore.